



Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
28	31-07-2021

OGGETTO:	DIVIETO TEMPORANEO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE, NELLE AREE PUBBLICHE E NELLE AREE PRIVATE E PRESSO I LUOGHI DI AGGREGAZIONE, ANCHE ANTISTANTI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. PROVVEDIMENTO NECESSARIO A RIDURRE LE AGGREGAZIONI DI PERSONE E IN PARTICOLARE DI GRUPPI DI GIOVANI IN OSSERVANZA ALLE DISPOSIZIONI ANTI-COVID. PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE IN VIGORE DAL 31 LUGLIO AL 6 AGOSTO, VALIDO DALLE ORE 2:00 ALLE ORE 7:00. DIVIETO DI ABBANDONO DI BOTTIGLIE IN VETRO, LATTINE, BICCHIERI DI QUALSIASI MATERIALE E/O CONTENITORI DI QUALSIASI GENERE NELLE STESSE AREE
-----------------	---

Il sottoscritto ***** - Sindaco pro-tempore;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

IL SINDACO

Premesso che:

- l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute quale diritto fondamentale dell'individuo;
- l'articolo 41 della Costituzione sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata, affermando al tempo stesso che essa "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana";
- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein), affermando il libero accesso alle attività economiche e al loro esercizio, prevede altresì, al considerando n. 56, che, "conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, la salute degli animali e la protezione dell'ambiente urbano costituiscono motivi imperativi di interesse generale [...che] possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni" alla libera concorrenza, nel rispetto dei "principi di necessità e proporzionalità";
- l'art. 31 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), ha modificato l'art. 3, comma 1 del DL 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006, prevedendo che alle "attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande" non si applichino le limitazioni inerenti al "rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio", stabilendo altresì, al secondo comma, quale principio generale dell'ordinamento la libera concorrenza, la quale, tuttavia, deve svolgersi nel rispetto dei vincoli "connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali";
- la Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28.10.2011, sulle disposizioni che hanno, di fatto, introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, ha ritenuto possibile che "*specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale*", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

VISTI:

- il Regolamento di Polizia Urbana recante Norme per la civile convivenza, approvato con Delibera del Consiglio Comunale 19 novembre 2009 n. 37, in particolare l'articolo 14 secondo cui il Comune "disciplina i comportamenti e le attività che possono influire sulla vita della comunità in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita", al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità;
- l'art. 32, comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo cui in materia di igiene e sanità pubblica, il Sindaco può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;
- gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

- i DPCM e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Toscana concernenti la riapertura degli esercizi commerciali e le misure di prevenzione sanitaria e contenimento del rischio da contagio da Covid-19;

DATO ATTO che la situazione contingente di pandemia per il Covid-19 ha determinato l'adozione di particolari misure limitative delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, misure la cui graduale attenuazione, a partire dallo scorso mese di maggio, ha determinato una naturale ripresa delle relazioni sociali, con conseguente riappropriarsi degli spazi pubblici nei centri urbani da parte dei cittadini;

CONSIDERATO che la convivenza con il Covid-19 pone le istituzioni di fronte alla necessità di contemperare l'interesse alla tutela della salute con l'iniziativa economica degli esercizi commerciali, fortemente danneggiati dal prolungato periodo di sospensione dell'attività ed il bisogno di socialità delle persone, per forza di cose limitato;

RILEVATO come una particolare attenzione debba essere dedicata alla circostanza che, anche all'Isola del Giglio, specialmente nella fascia oraria della sera e della notte, un numero elevato di persone si raggruppa creando assembramenti in alcune zone, specie dove è forte la presenza di locali di somministrazione (fenomeno della c.d. "movida"), e che tale fenomeno interessa in modo particolare la zona di Via Umberto I a Giglio Porto;

VISTO l'articolo 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo cui "E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020" (comma 8) e "Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro" (comma 9);

VISTO il D.P.C.M. 7 agosto 2020, che, all'art. 1, comma 2, dispone l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (fatte salve le eccezioni previste e validate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020) e, al precedente comma 1, dispone l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza; Il DPCM 2 marzo 2021 conferma l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico); il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106; il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (21G00117), con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

VISTE le ripetute segnalazioni pervenute da cittadini e turisti che richiedono sempre più spesso l'intervento delle Forze dell'Ordine per gli schiamazzi notturni e per gli assembramenti in violazione delle norme anti-covid;

VISTE le numerose segnalazioni verbali provenienti dalla locale Stazione Carabinieri, poi espresse per iscritto con nota registrata al protocollo n. 6822 del 30/07/2021, riguardanti i numerosi interventi effettuati dai militari dell'Arma in questo ultimo periodo, spesso con frequenza giornaliera concentrata particolarmente nelle ore serali e notturne, a seguito di proteste per il comportamento di ragazzi in grave stato di ebbrezza da superalcolici che in certi casi risultano aggressivi e violenti quasi sempre a causa dell'abuso di bevande alcoliche.

CONSIDERATI i rischi per l'incolumità personale delle Forze dell'Ordine chiamate ad intervenire per placare le violenze e gli schiamazzi di fronte ad un grande numero di persone in stato di ebbrezza;

RILEVATO che il fenomeno dell'abuso di bevande alcoliche, oggetto di osservazione e monitoraggio da parte delle Forze dell'Ordine, assume proporzioni rilevanti in determinate zone dell'isola, anche private, laddove, in particolare nella stagione estiva, si concentrano persone anche minorenni con assembramenti non compatibili con le attuali norme anti-covid.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- nel centro abitato di Giglio Porto, in numerose occasioni, si sono verificati assembramenti permanenti o comunque situazioni in relazione alle quali è risultato arduo imporre, con gli strumenti ordinari, il pieno rispetto delle misure di prevenzione sanitaria e delle regole della civile convivenza, e che quindi hanno costituito un potenziale rischio per la salute pubblica, oltre che fonte di degrado e di disturbo alla quiete pubblica - come più volte segnalato mediante reclami dai cittadini residenti della zona;

- la musica riprodotta attraverso diffusione, con DJ o piccoli complessi, nei pubblici esercizi finisce col generare, all'esterno degli stessi, l'assembramento di gruppi di persone che oltre a consumare bevande, con i loro schiamazzi, associati alla musica, creano disturbo alla quiete pubblica, e, stante la estrema difficoltà di assicurare un adeguato rispetto delle misure di prevenzione sanitaria imposte dall'ordinanza del Ministro della salute danno anche luogo a situazioni di accentuato rischio di contagio da Covid 19;

RILEVATO, in sintesi, come la presenza massiccia di persone vada oltre la capacità di accoglienza dei locali e delle attrezzature poste all'esterno degli stessi, tanto che il consumo di quanto acquistato, non soltanto nei locali di somministrazione ma anche negli esercizi di vendita, avviene in gran parte al di fuori dei locali di somministrazione e delle aree di pertinenza, e come in tal modo si creino sistematicamente assembramenti senza il rispetto delle misure di contenimento del rischio di contagio, che sfuggono alle possibilità di controllo da parte dei gestori degli esercizi pubblici, oltre a rumore, schiamazzi e degrado, in dimensioni e concentrazioni tali da rendere problematico anche l'intervento in condizioni di sicurezza da parte delle forze dell'ordine;

RITENUTO, per quanto sopra illustrato, di adottare provvedimenti urgenti al fine di rendere costantemente sostenibili le presenze di persone e l'entità e le modalità del consumo di bevande alcoliche in dette aree, così da eliminare, o quanto meno ridurre le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazioni pericolose dal punto di vista della prevenzione del contagio da Covid-19 e della tutela della salute dei residenti, nonché della quiete pubblica nelle ore notturne, del decoro e della vivibilità e sicurezza urbana; e, comunque, di rendere concretamente possibile controllare il rispetto dell'obbligo di mantenere la distanza minima interpersonale e di indossare le mascherine, nonché di adottare le opportune misure ed accertare le relative violazioni;

RITENUTO di stabilire, per la violazione dei divieti di vendita una sanzione proporzionata alla rilevanza dei primari interessi pubblici che si intendono tutelare, e pertanto di fissare la sanzione nel minimo edittale di 400,00 euro e nel massimo di 1200,00 euro, rimandando a successiva delibera di Giunta la determinazione di una somma per il pagamento in misura ridotta in deroga alla regola di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 689/1981;

CONSIDERATE le indicazioni ricevute nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, coordinato dal signor Prefetto di Grosseto, soprattutto in relazione al divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed alle conseguenti precauzioni da osservare nel periodo emergenziale covid19;

ORDINA

1. a decorrere dal 31 luglio 2021 e fino al 6 agosto 2021, su tutto il territorio comunale, il divieto di vendita delle bevande alcoliche di qualsiasi tipologia e in qualunque contenitore dalle ore 02:00 fino alle ore 07:00; di vietarne la consumazione su area pubblica e/o area privata aperta al pubblico e nelle aree di somministrazione di alimenti e bevande durante il medesimo orario.

2. I gestori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno adottare e rendere effettive tutte le disposizioni organizzative, necessarie al fine di dare piena e completa attuazione al presente provvedimento, fermo restando che, qualora dovesse emergere l'efficacia delle disposizioni ivi contenute a tutela della salute pubblica, della civile convivenza, nonché del decoro e della sicurezza urbana, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di assumere le decisioni conseguenti. La violazione dei divieti di vendita e di consumazione imposti con la presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 euro a 1200,00 euro, con pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, salva la determinazione con successiva delibera di giunta comunale, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, di un diverso importo per il pagamento in misura ridotta; resta fermo quanto previsto, in tema di accertamento e sanzioni delle violazioni delle misure di prevenzione sanitaria, dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;

AVVERTE

- che la presente ordinanza sarà trasmessa alle Forze dell'Ordine ed agli Organi di Vigilanza e Controllo chiamati a garantirne l'osservanza ed il rispetto.
- che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto

Dalla Residenza Municipale, li 31/07/2021

IL SINDACO
Sergio Ortelli

ORDINANZA N. DEL 31-07-2021

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE, NELLE AREE PUBBLICHE E NELLE AREE PRIVATE E PRESSO I LUOGHI DI AGGREGAZIONE, ANCHE ANTISTANTI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. PROVVEDIMENTO NECESSARIO A RIDURRE LE AGGREGAZIONI DI PERSONE E IN PARTICOLARE DI GRUPPI DI GIOVANI IN OSSERVANZA ALLE DISPOSIZIONI ANTI-COVID. PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE IN VIGORE DAL 31 LUGLIO AL 6 AGOSTO, VALIDO DALLE ORE 2:00 ALLE ORE 7:00. DIVIETO DI ABBANDONO DI BOTTIGLIE IN VETRO, LATTINE, BICCHIERI DI QUALSIASI MATERIALE E/O CONTENITORI DI QUALSIASI GENERE NELLE STESSE AREE

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
***** *****

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.